

**ON.LE TRIBUNALE AMMINISTRATIVO REGIONALE PER IL LAZIO -
ROMA**

RICORSO

nell'interesse del Comune di Cardito (C.F. 03128441213 – P.I. 80103860633), con sede in Piazza Garibaldi, n. 1, Cardito, C.A.P. 80024 (NA), in persona del Sindaco *pro tempore*, ing. Giuseppe Cirillo, rappresentato e difeso, giusta procura in calce al presente atto ed in forza di Decreto Sindacale n° 8 del 22/04/2022 e di Delibera Giunta Comunale n° 36 del 29/04/2022 di conferimento di incarico, dall'Avv. Giuseppe Costanzo (C.F. CSTGPP69E31A512M; P.I. 02994140610; PEC: giuseppcostanzo@avvocatismcv.com; fax 0823/324436) con il quale elett.te domicilia, in Aversa (CE) alla Via A. Nobel n° 281.

CONTRO

- la Presidenza del Consiglio dei Ministri, in persona del Presidente del Consiglio dei Ministri p.t., rapp.to e difeso *ex lege* dall'Avvocatura Generale dello Stato;
- il Dipartimento per lo sport c/o la Presidenza del Consiglio dei Ministri, in persona del legale rapp.te p.t., rapp.to e difeso *ex lege* dall'Avvocatura Generale dello Stato.

NONCHE' NEI CONFRONTI

- del Comune di Serracapriola, in persona del legale rapp.te p.t., Corso Giuseppe Garibaldi n. 21 - 71010 Serracapriola (FG), presso il domicilio digitale *segreteria_protocollo.serracapriola@pec.it*, ultimo soggetto risultato assegnatario del finanziamento relativo alla procedura competitiva di cui è causa.

**PER L'ANNULLAMENTO, PREVIA ADOZIONE DI IDONEE MISURE
CAUTELARI**

a) del Decreto di approvazione della graduatoria del 25.03.2022, adottato dalla Presidenza del Consiglio dei Ministri – Dipartimento per lo Sport, a firma del Capo del Dipartimento, dott. Sciscioli e dell'allegata graduatoria, con il quale il Comune di Cardito è stato escluso dalla gara per l'assegnazione di finanziamenti pubblici di cui al Bando “SPORT E

PERIFERIE 2020 PER LA INDIVIDUAZIONE DEGLI INTERVENTI DA FINANZIARE NELL'AMBITO DEL "FONDO SPORT E PERIFERIE"; b) per quanto occorra, del Bando "SPORT E PERIFERIE 2020 PER LA INDIVIDUAZIONE DEGLI INTERVENTI DA FINANZIARE NELL'AMBITO DEL "FONDO SPORT E PERIFERIE"; c) per quanto occorra, di tutti i verbali della Commissione esaminatrice, mai notificati né comunicati; d) di ogni altro atto preordinato, consequenziale e/o connesso comunque lesivo degli interessi del Comune ricorrente, comprese le indagini istruttorie se ed in quanto compiute.

FATTO

1) La Presidenza del Consiglio dei Ministri – Dipartimento per lo Sport, in data 13 luglio 2020, pubblicava l'Avviso avente ad oggetto «*Sport e Periferie 2020 per la selezione di interventi da finanziare nell'ambito del Fondo Sport e Periferie*», con cui avviava una procedura avente per oggetto l'individuazione di interventi da finanziare volti a:

- realizzare e rigenerare gli impianti sportivi finalizzati all'attività agonistica, localizzati nelle aree svantaggiate del Paese e nelle periferie urbane;
- diffondere attrezzature sportive con l'obiettivo di rimuovere gli squilibri economici e sociali esistenti;
- completare ed adeguare impianti sportivi esistenti da destinare all'attività agonistica nazionale e internazionale.

2) Il par. 6 del Bando, nel disciplinare termini e modalità di presentazione delle domande (con scadenza fissata al 30 settembre 2020), indicava le informazioni che dovevano essere fornite dai partecipanti e la documentazione da allegare, tra cui:

«[...] d. verifica preventiva e validazione del livello di progettazione presentato ai sensi dell'articolo 26 del decreto legislativo 18 aprile 2016, n. 50 [...]»

Il par. 8, alla lett. g), prevedeva, a propria volta, le cause di esclusione delle domande, precisando quanto di seguito: «[...] Sono escluse le richieste di finanziamento pervenute prive della documentazione e delle dichiarazioni indicate al paragrafo 6»>».

Il bando, dunque, richiedeva la presentazione, entro il 30 settembre 2020, di un progetto definitivo-esecutivo che fosse stato oggetto di preventiva verifica e validazione, ai sensi dell'art. 26 del decreto legislativo 18 aprile 2016, n. 50, pena l'esclusione dello stesso dalle richieste di intervento da finanziare.

3) Il Comune di Cardito, odierno ricorrente, in data 18 settembre 2020 presentava la propria domanda di finanziamento (domanda prot. con il n. BANDO202001193) alla procedura indetta dal Bando, avente ad oggetto *“Lavori di adeguamento e rigenerazione del campo di basket sito in Via Giuseppe Bonavolontà del Comune di Cardito”*, allegando, fra l'altro, il richiesto progetto esecutivo approvato con delibera di Giunta Comunale n. 82 del 16.09.2020 e regolarmente verificato e validato, ai sensi dell'art. 23 comma a e art 26 comma 6 lettera d) del D. Lgs. 50/2016 (Prot. n. 11322 del 15/09/2020). L'Amministrazione comunale inseriva il progetto definitivo/esecutivo, datato settembre 2020, e regolarmente allegava la documentazione prevista dal suddetto bando, sulla piattaforma appositamente predisposta dalla Presidenza del Consiglio dei Ministri.

La completezza e la regolarità del progetto inserito era stata altresì confermata dalla pec del 18/09/2020 (Cfr doc. in atti) con la quale si comunicava il corretto inserimento della domanda di partecipazione all'interno dell'apposita piattaforma.

Nella pec si precisava quanto segue: *“[...] si comunica che la domanda di partecipazione al bando “Sport e periferie 2020” è stata caricata in piattaforma con il numero identificativo BANDO202001193. In allegato è disponibile il riepilogo della domanda con la sintesi dei dati comunicati e dei documenti caricati. La invitiamo a salvarne una copia.”*

4) L'importo complessivo dell'intervento era quantificato, tra lavori e somme a disposizione della Stazione Appaltante, in Euro 700.000,00.

Ciò per una richiesta di finanziamento dell'intervento del medesimo importo.

5) In seguito, **a distanza di circa due anni, senza aver ricevuto in precedenza alcuna domanda di chiarimenti o di integrazione**, il Comune ricorrente prendeva atto dell'avvenuta pubblicazione del decreto della Presidenza del Consiglio dei Ministri, Dipartimento per lo Sport, del 25 marzo 2022, il quale approvava la graduatoria finale dei progetti presentati nell'ambito del suddetto bando.

Il Comune di Cardito risultava inspiegabilmente escluso dalla procedura per l'assegnazione del finanziamento.

In particolare l'Amministrazione comunale ricorrente prendeva atto di essere collocata tra i soggetti esclusi, con motivazione sintetizzata nella colonna "*annotazioni per la stampa del modulo di valutazione* » - « *Violazione par. 6, lett. d) e par. 8, lett. g) del bando (vedi anche F.A.Q. nn. 37, 39, 41, 60)* ».

L'esclusione, dunque, veniva supportata da una mera formula di stile, ribadita per tantissime altre richieste escluse, senza nessuna ulteriore precisazione, essendosi limitata la Commissione ad approvare l'elenco delle richieste di contributo escluse, a seguito dell'istruttoria svolta dagli uffici del Dipartimento per lo Sport, tra i quali figurava quello del Comune ricorrente.

7) Il Comune di Cardito, quindi, ritenendo del tutto incomprensibile la predetta esclusione dalla procedura competitiva, ha inviato in data 16.05.2022, un atto di diffida a mezzo pec (depositato in atti) con il quale ha richiesto al Dipartimento per lo sport l'attivazione del potere/dovere di soccorso istruttorio con conseguente richiesta di annullamento in autotutela del provvedimento di esclusione, impugnato in questa sede.

Ciononostante, ad oggi, non è pervenuto alcun riscontro da parte dell'amministrazione intimata.

I provvedimenti impugnati sono, pertanto, illegittimi e vanno annullati per le seguenti ragioni in

DIRITTO

I. VIOLAZIONE E FALSA APPLICAZIONE DEI PARAGRAFI 6 E 8 DEL BANDO DI CONCORSO – VIOLAZIONE E FALSA APPLICAZIONE DELL’ART. 6 DELLA LEGGE N. 241/1990 - ECCESSO DI POTERE PER TRAVISAMENTO DEI FATTI ED ERRORE SUI PRESUPPOSTI. – VIOLAZIONE E FALSA APPLICAZIONE DELL’ART. 3 DELLA L. 241/90 - ECCESSO DI POTERE PER DIFETTO DI MOTIVAZIONE.

Ia) L'esclusione dell'Ente ricorrente dal concorso, oggetto del presente giudizio, è fondata su un travisamento dei fatti che ha originato un palese errore dell'Amministrazione resistente.

In particolare, la Commissione esaminatrice ha escluso il Comune di Cardito per non aver inserito la documentazione di cui all'art. 6 del Bando di concorso, non avvedendosi, invece, che la documentazione richiesta, a pena di esclusione, è stata correttamente allegata alla domanda.

Si legge, difatti, nella scarna motivazione annessa alla graduatoria impugnata, che il Comune di Cardito è stato escluso per: "...*Violazione par. 6, lett. d) e par. 8, lett. g) del bando (vedi anche F.A.Q. nn.37,39,41,60)*".

L'art. 8, lett. g) del Bando impugnato prevede tra i motivi di esclusione dal concorso la mancata presentazione della documentazione delle dichiarazioni indicate al paragrafo 6 del Bando.

Il par. 6, lett. d), del Bando prevede che: "*All'atto dell'inserimento della domanda, deve essere altresì allegata la seguente documentazione: ... d) verifica preventiva e validazione del livello di progettazione presentato, ai sensi dell'articolo 26 del decreto legislativo 18 aprile 2016, n. 50*".

Ebbene, il Comune di Cardito ha correttamente presentato la domanda di partecipazione al concorso allegando tutta la documentazione richiesta, ivi compresa la verifica

preventiva e la validazione del livello di progettazione presentato, ai sensi dell'art. 26 del D.lgs. 50/2016.

Si allega in atti la domanda di partecipazione presentata in data 18/09/2020, identificativo BANDO202001193, con relativa ricevuta di presentazione rilasciata dalla Presidenza del Consiglio dei Ministri Dipartimento per lo Sport, da cui si evince chiaramente, a pag. 6, che il Comune di Cardito ha allegato, caricandolo nell'apposita sezione, il Verbale di verifica e validazione del progetto esecutivo.

Davvero non si comprende l'esclusione del Comune ricorrente motivata con la mancanza di documentazione che, invece, come dimostrano gli atti che si depositano nel presente giudizio, è stata puntualmente allegata all'istanza di partecipazione.

Ib) L'esclusione è comunque viziata da un evidente **difetto di motivazione**.

In particolare, l'esclusione dell'Amministrazione comunale ricorrente veniva supportata da una mera formula di stile perlopiù utilizzata ripetutamente nell'Allegato C): *“Violazione paragrafo 6 lett. d) e paragrafo 8 lett. g) del Bando”*.

Formula che non risulta suffragata da nessun'altra più specifica indicazione, con la conseguenza che la formula di stile utilizzata, anche relativamente all'esclusione dell'Amministrazione Comunale ricorrente è assolutamente insufficiente, dal momento che non è affatto possibile comprendere per quali specifiche ragioni il progetto sarebbe stato giudicato mancante del verbale di cui al par. 6 lett. d).

La giurisprudenza amministrativa, invece, in relazione alle procedure competitive, recentemente ha avuto modo di evidenziare quanto segue: *“richiamando giurisprudenza consolidata intervenuta sul punto (Cons. St., sez. V, 12 aprile 2021, n. 2922; id. 21 luglio 2020, n. 4668), che l'obbligo, in capo alla stazione appaltante, di motivare l'esclusione di un concorrente dalla gara pubblica è formalmente rispettato se l'atto reca l'esternazione del percorso logico-giuridico seguito per giungere alla decisione adottata e se il destinatario è in grado di comprendere le ragioni di quest'ultimo e*

conseguentemente, di accedere utilmente alla tutela giurisdizionale” (CdS, Sez. III, 01/06/2021 n° 4201).

Una motivazione, limitata ad una mera formula di stile che non consenta di comprendere le ragioni logico giuridiche sottese alla decisione adottata, rende illegittimo, per difetto di motivazione, il provvedimento di esclusione dalla procedura competitiva in questione.

Ic) Il difetto di istruttoria, probabilmente sfociato in un grossolano errore dell'Amministrazione resistente, emerge palese da un'ulteriore circostanza.

Dallo stralcio dell'allegato b) alla graduatoria degli ammessi, dalla quale emerge l'esclusione del progetto presentato dal Comune di Cardito, l'istanza presentata dal ricorrente risulta contrassegnata numero identificativo (BANDO202003597) diverso da quello di origine (BANDO202021193) (Cfr. scheda riepilogativa domanda del 27/10/2020, in atti).

Probabilmente l'Amministrazione resistente ha esaminato un'istanza piuttosto che un'altra senza avvedersene. Tale rilievo, tra l'altro, sembra trovare conferma anche dall'ulteriore circostanza per cui sulla piattaforma dedicata non è stato possibile rinvenire il verbale di esame della proposta presentata dal Comune di Cardito.

L'esclusione dell'Ente ricorrente, avvenuta con il decreto impugnato, pertanto, è illegittima e va annullata con conseguente inserimento del Comune di Cardito nella graduatoria definitiva dei soggetti destinatari del finanziamento.

II. VIOLAZIONE E FALSA APPLICAZIONE DELL'ART. 6 COMMA 1 LETT. B) L. 241/90. MANCATA APPLICAZIONE DEL SOCCORSO ISTRUTTORIO. ECCESSO DI POTERE PER DIFETTO DI ISTRUTTORIA. – ILLEGITTIMITA' DEL PARAGRAFO 6 DEL BANDO DI CONCORSO - VIOLAZIONE DELL'ART. 97 DELLA COSTITUZIONE. VIOLAZIONE E FALSA APPLICAZIONE DEL VERBALE N° 1 DEL 12.11.2020 PUBBLICATO SUL SITO DEL DIPARTIMENTO.

La precedente censura ha carattere assorbente in quanto il provvedimento risulta, nel merito, illegittimo perché fondato su evidente travisamento dei fatti, atteso che, come detto, la mancanza della documentazione che ha comportato l'esclusione del Comune di Cardito, in realtà risulta correttamente e compiutamente allegata all'istanza di partecipazione.

Fermo restando ciò, per mero scrupolo difensivo, si evidenzia che il provvedimento impugnato è illegittimo anche perché viziato da un palese difetto di istruttoria e dalla violazione della normativa concernente il soccorso istruttorio, pacificamente applicabile alle procedure concorsuali.

IIa. L'Amministrazione ha escluso il Comune di Cardito, come detto, per i seguenti motivi: "...Violazione par. 6, lett. d) e par. 8, lett. g) del bando (vedi anche F.A.Q. nn.37,39,41,60)", ovvero per non aver allegato all'istanza di partecipazione la "*d) verifica preventiva e validazione del livello di progettazione presentato, ai sensi dell'articolo 26 del decreto legislativo 18 aprile 2016, n. 50*".

In realtà, come detto, il Comune di Cardito ha correttamente allegato alla domanda di partecipazione *online*, tutta la documentazione, richiesta a pena di esclusione, incluso il Verbale di verifica preventiva e di validazione del progetto, così come si evince chiaramente dalla pag. 6 dell'istanza di partecipazione (depositata in atti).

Orbene, il Comune ricorrente nella domanda *online* presentata per la partecipazione al concorso, che si precisa, sin d'ora, era l'unico canale di presentazione delle domande, ha correttamente e puntualmente allegato la documentazione richiesta.

L'amministrazione, riscontrata un'eventuale incongruenza tra quanto dichiarato nella domanda di partecipazione e le allegazioni dei documenti, non avrebbe dovuto disporre *de facto* l'esclusione del ricorrente, **ma avrebbe dovuto esercitare il potere/dovere di cui all'art. 6, comma 1, lett. b), della Legge n. 241/1990, ossia il soccorso istruttorio.**

Del resto il Comune ricorrente, in seguito all'emanazione della deliberazione di esclusione impugnata, ha inviato una specifica istanza volta all'attivazione del soccorso istruttorio ed al conseguente annullamento in autotutela del provvedimento illegittimo.

In tal senso, la giurisprudenza, pronunciata in un analogo caso, ha ritenuto che il rilievo di un'incongruenza tra la domanda presentata e la relativa documentazione *“lungi dal consentire l'adozione di un provvedimento finale di non ammissione al finanziamento richiesto, costituisce, piuttosto, il presupposto per l'esercizio del dovere di soccorso istruttorio ai sensi della norma generale di cui all'art. 6, comma 1, lett. b), della legge n. 241 del 1990, la quale impone all'amministrazione di richiedere all'interessato non solo <<la rettifica di dichiarazioni o istanze erronee o incomplete>> ma eventualmente anche di <<ordinare esibizioni documentali>>. Nel caso di specie, l'amministrazione procedente, rilevata la evidente inconciliabilità tra domanda di partecipazione e l'ulteriore documentazione allegata alla medesima, avrebbe dovuto invitare i due soggetti implicati nella vicenda a fornire chiarimenti e a presentare la documentazione mancante”* (TAR Sardegna, Sez. I, sent. n. 527 del 29.05.2018).

Ed ancora, è stato chiarito che: *"Ben avrebbe potuto, quindi, l'amministrazione fare applicazione del sollecitato meccanismo, a mezzo della istanza in autotutela, del soccorso istruttorio trattandosi di inesattezze e/o irregolarità che non costituiscono omissioni o falsità incidenti sui requisiti di partecipazione. Il soccorso è logicamente consentito allorché, come nella specie, si tratta di rettificare, regolarizzare un dato fornito sia pure in maniera erronea e quindi non del tutto mancante... Omississ... l'errore costituisce il presupposto per l'applicazione del soccorso istruttorio"* (Tar Napoli, sez. VI, n. 4047 del 24.07.2019).

La PA, in qualità di responsabile del procedimento, se avesse regolarmente esercitato

i doveri cui è tenuta nell'esercizio delle sue funzioni, rilevata un'eventuale anomalia, avrebbe dovuto coinvolgere il soggetto interessato procedendo ad un accertamento della situazione di fatto, invece di disporre l'immediata esclusione dalla graduatoria. Ma v'è di più.

IIb. Come detto, alla gara pubblica di cui è causa, si poteva accedere esclusivamente mediante compilazione di una domanda di partecipazione da presentare unicamente *online*. In tali casi la giurisprudenza, condivisa anche da Codesto On.le TAR, ha stabilito che: "*Del resto, come affermato in giurisprudenza, nelle procedure concorsuali di massa, "pur a fronte di procedimenti amministrativi interamente telematizzati..., l'amministrazione anche a non voler prevedere ulteriori modalità di presentazione della stessa, non può prescindere dal c.d. soccorso istruttorio ex art. 6 l. 241/90, da tradursi in termini di attività doverosa da parte dell'amministrazione (in tal senso l'istanza del ricorrente deve essere intesa come finalizzata ad attivare il soccorso citato)"* (Tar Lazio, sez. III bis, n. 552 del 15/01/2019)" (già citata, Tar Napoli, sez. VI, n. 4047/2019). Secondo l'orientamento giurisprudenziale largamente prevalente, quindi, "*la P.A. deve concedere il soccorso istruttorio volto alla rettifica di dichiarazioni o istanze erronee o incomplete, salvo che costituiscano falsità, qualora il modulo per la partecipazione al concorso pubblico rappresenti l'unica forma possibile di presentazione della domanda"* (TAR Veneto, Sez. I, sent. n. 144 del 09.02.2017; Tar Lombardia - Milano, sez. III, del 13/01/2016 n. 58). Il Comune di Cardito, lo si ribadisce, ha correttamente inserito tutta la documentazione richiesta dal bando di concorso.

Già per questo motivo i provvedimenti impugnati sono illegittimi in quanto la Commissione esaminatrice inspiegabilmente non si è avveduta che la documentazione ritenuta mancante era in realtà perfettamente allegata alla domanda di partecipazione.

Per tutto quanto detto, però, in ogni caso, i provvedimenti impugnati sarebbero comunque illegittimi anche se la documentazione allegata all'istanza di partecipazione fosse effettivamente incompleta.

La giurisprudenza precitata, difatti, impone, come detto, l'attivazione del soccorso istruttorio nei casi in cui vi sia stata un'erronea allegazione documentale non coincidente con i dati indicati nella domanda di partecipazione.

La discrepanza tra il modulo di partecipazione e l'eventuale difetto di documentazione allegata alla domanda doveva comportare l'attivazione del soccorso istruttorio teso ad accertare, in contraddittorio con il partecipante, i vizi e le mancanze documentali ed eventualmente a sanare le mere irregolarità frutto di errore.

A maggior ragione nella fattispecie, in caso di discordanza tra quanto indicato nel modulo/istanza di partecipazione online e quanto ritenuto dall'Amministrazione, quest'ultima *“in base al principio di soccorso istruttorio, è tenuta a chiedere o accertare quale dei due dati discordanti dichiarati sia quello vero”*. (C.d.S., Sez. II, sent. n. 838 del 28.01.2016).

Del resto l'Amministrazione, con verbale n° 1 del 12/11/20220 (pubblicato sul sito del Dipartimento), nell'individuare le funzioni ed i compiti della commissione, a pag. 4 prevedeva espressamente che: *“La Commissione stabilisce, inoltre, che, laddove dovesse riscontrare l'assenza di documenti, che risultano formalmente citati nella restante documentazione allegata, ma per mero errore materiale non sono stati invitati dal proponente, procederà a ricorrere all'istituto del **soccorso istruttorio**, per il tramite del Dipartimento per lo sport. Parimenti, si procederà al soccorso istruttorio nei seguenti casi:*

- file non apribili;

- discordanza di dati e informazioni contenuti nella documentazione allegata alla domanda di partecipazione al bando”.

Ed anche lo stesso decreto di approvazione della graduatoria, impugnato in questa sede, all'articolo 1, comma 5, stabilisce che: *“sono approvate, altresì, le risultanze conseguite da ciascuna domanda di finanziamento pervenuta, [...], rispettivamente, le domande di finanziamento ritenute non ammissibili, a seguito dell'istruttoria tecnico-amministrativa, con evidenza analitica delle motivazioni di non conformità al bando per la presenza di vizi escludenti non superabili o non superati nemmeno a seguito dell'attivazione del soccorso procedimentale [...].”*

La superabilità di un'eventuale presenza di vizi escludenti, che non sussiste nel caso in esame, per quanto detto sub. I), andava, in ogni caso, verificata nell'apposita procedura di soccorso istruttorio che l'Amministrazione resistente era tenuta ad attivare, trattandosi di procedura concorsuale, cui è pacificamente applicabile l'istituto giuridico di cui all'art. 6 della l. 241/1990.

Per tutto quanto appena detto, **anche l'Avviso pubblico di indizione della gara**, impugnato con il presente ricorso, **è illegittimo** nella parte in cui non prevede il soccorso istruttorio ed in particolare al Paragrafo 6, laddove, invece, prevede che: *“Il corretto inserimento dei dati è a completa ed esclusiva responsabilità del richiedente, restando esclusa qualsivoglia attribuzione della Presidenza del Consiglio dei ministri laddove dovessero riscontrarsi inesattezze o discordanze che, a seguito di verifica, dovessero comportare l'esclusione dalla procedura. Parimenti resta esclusa la responsabilità della Presidenza del Consiglio dei ministri qualora per disguidi tecnici attribuibili al sistema adottato dal richiedente la domanda non dovesse essere correttamente trasmessa entro i termini sopraindicati.”*

L'esercizio del soccorso istruttorio non è una mera eventualità lasciata alla discrezionalità dell'Amministrazione procedente ma costituisce, in base a tutta la giurisprudenza richiamata, un doveroso passaggio istruttorio e procedimentale che deve avvenire in contraddittorio con i partecipanti alle procedure concorsuali, a maggior ragione laddove

siano riscontrabili delle discrepanze tra la domanda presentata e le eventuali allegazioni documentali e soprattutto nel caso in cui la modalità telematica sia l'unica modalità di presentazione delle istanze di partecipazione.

Anche per tale motivo, dunque, i provvedimenti impugnati sono illegittimi e l'istanza di partecipazione del Comune di Cardito deve essere regolarmente valutata ed inserita nei progetti da finanziare.

ISTANZA ISTRUTTORIA

Si chiede che l'Amministrazione, nel costituirsi in giudizio, depositi tutti gli atti inerenti l'istruttoria relativa al progetto presentato dal Comune di Cardito nonché gli eventuali verbali con i quali è stata disposta l'esclusione del Comune ricorrente. Con ampia riserva di motivi aggiunti.

DOMANDA DI SOSPENSIONE

Il *fumus boni iuris* emerge dai motivi di ricorso.

Il danno grave e irreparabile che deriva al Comune ricorrente dall'esecuzione del provvedimento impugnato ne impone la sospensione.

Sospensione che si rende assolutamente necessaria per evitare che, la pubblicazione della graduatoria comporti l'assegnazione dei finanziamenti ai soggetti risultati idonei fino al completo esaurimento delle risorse.

Ciò comporterebbe un'enorme difficoltà a recuperare *ex post*, nel caso di buon esito del presente ricorso, i finanziamenti nel frattempo assegnati ad altri enti e soggetti.

Di contro alcun danno deriverebbe all'Amministrazione dalla provvisoria sospensione della graduatoria e della conseguente assegnazione dei finanziamenti.

Da qui l'urgenza di adottare apposite misure cautelari, al fine di consentire al Comune ricorrente di essere ammesso, anche con riserva, alla valutazione del progetto presentato.

A tal fine si chiede la sospensione degli effetti della graduatoria impugnata quantomeno al fine di procedere al riesame della domanda presentata dal Comune di Cardito.

P.Q.M.

Si conclude per l'accoglimento del ricorso e della incidentale domanda di sospensione. Conseguenze di legge in ordine alle spese.

Si dichiara che il contributo unificato è versato nei termini di legge.

Avv. Giuseppe Costanzo